

TRIBUNALE DI PISA

Ricorso alle procedure di composizione della crisiAccesso alla ristrutturazione dei debiti

Nell'interesse dei coniugi **Francesco Cosci** (C.F.: CSCFNC73L20G8430), nato a San Miniato (PI), loc. Ponte a Egola il 20.07.1973 e **Maria Pia Mattonai** (C.F.: MTTMRP75M70G8430), nata a Pontedera (PI) il 30.08.1975, entrambi residenti in

, rappresentati e difesi dall'Avv. Samuela Paperini (C.F.: PPRSML77P44C415I) come da procura da atto separato ma da intendersi unito e congiunto al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni di rito al numero di telefax 0587/57218 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.samuelapaperini@pec.it ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera (PI), via Vittorio Veneto n. 72 o, alternativamente, all'indirizzo di posta pec sopra indicato;

Premesso che

- con istanza del 28.07.2022 (doc. n. 1) gli istanti, lamentando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, hanno chiesto al Tribunale di Pisa la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.Lgs. N. 14/2019;

- il Tribunale di Pisa, ha nominato quale OCC la Dott.ssa Rita Doccini (doc n. 2) la quale, al fine di redigere la relazione particolareggiata ex art. 269 D.Lgs 14/2019 ha dovuto preliminarmente ricostruire la situazione patrimoniale e debitoria dei coniugi Cosci e Mattonai e, a tale scopo, ha utilizzato la seguente documentazione:

SITUAZIONE DEBITORIA:

- Elenco dei creditori con le somme dovute, attestate dai Sig.ri Cosci e Mattonai (doc. n. 3);
- Estratto Centrale rischi Banca d'Italia e CRIF (doc. n. 4);
- Visura protesti (doc. n. 5);
- Carichi pendenti Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. n. 6);
- Copia delle lettere in esito alla circolarizzazione dei debiti verso i creditori (doc. n. 7);
- Libretti di circolazione (doc. n. 8);
- Elenco spese necessarie al mantenimento;
- Estratti conto ultimi 5 anni;
- Report ISTAT – "Spese per i consumi delle famiglie" (doc. n. 9);

REDDITI:

- Buste paga (doc. n. 10);



- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (doc. n. 11)

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:

- Certificato di residenza e stato di famiglia (doc. n. 12);

PENDENZE PROCESSUALI DEL RICORRENTE:

- Dichiarazione degli atti dispositivi posti in essere nell'ultimo quinquennio (doc. n. 13);
- all'esito dell'attività ricognitiva compiuta, in data 24.9.2023, la professionista nominata ha inviato al ricorrente la relazione particolareggiata che si allega (doc. n. 14);
- che sulla scorta della predetta relazione particolareggiata, i ricorrenti hanno deciso di accedere alla ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 68 D.Lgs. 14/2019 sussistendo i presupposti di legge per i seguenti motivi.

SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La Dott.ssa Doccini, nella premessa della relazione particolareggiata allegata (cfr. doc. n. 14), ha compiutamente ricostruito le cause dell'involontario sovraindebitamento dei ricorrenti e della loro incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte.

In particolare la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, è originata soprattutto dalle vicende legate ai problemi di salute della madre della sig.ra Mattonai e al pagamento di vari finanziamenti onerosi contratti, il tutto come si legge a pagina 6, 7 e 8 della relazione allegata:

“La situazione di sovraindebitamento nella quale versa la famiglia, è indubbiamente legata alla sua storia familiare e risente di un grave problema di salute della madre della Sig.ra Mattonai.

Nel settembre 2001 il Sig. Cosci comprò l'immobile dove attualmente risiede, contraendo un mutuo ipotecario, regolarmente portato a estinzione.

Nel 2005 gli istanti contraggono matrimonio, felici e certi che la loro vita sarebbe stata semplice, ma serena.

La Sig.ra Mattonai, proveniva da una famiglia di ridottissime possibilità economiche, che viveva nelle case popolari concesse dal Comune.

La famiglia da cui proveniva il Sig. Cosci era anch'essa priva di risorse economiche, essendo una semplice famiglia di operai.

Il Sig. Cosci ha sempre lavorato quale operaio nel settore conciario; con il proprio stipendio è riuscito da solo a sostenere economicamente la propria famiglia.

Nel 2011 nasce la loro figlia, alla quale dopo pochi anni viene diagnosticato un Deficit dell'Attenzione. Tale problema comporta che la piccola debba seguire dei corsi di sostegno a pagamento per poter apprendere.



Nel 2016 riescono a estinguere il mutuo ipotecario.

Gli anni passano e la salute già molto precaria della madre della Sig.ra Mattonai si aggrava in modo tale da non poter essere più autonoma.

La Sig.ra Maria Pia, prima lascia il lavoro, già di per se precario, per seguire la madre, in quanto non ha possibilità economiche per potersi far aiutare. Le sue assenze anche notturne avevano creato difficoltà di gestione familiare, pertanto si pensa a soluzioni alternative. L'abitazione propria ha unresede, in cui con la supervisione e consiglio di un muratore amico, decidono di risanarlo per adibirlo ad abitazione per la madre. I lavori divengono più impegnativi del previsto.

Nel 2018 viene contratto con la Agos un finanziamento di€ 52.381,00 da pagarsi in 120 rate da € 645,00 mensili, al TAN del 8.13% e TAEG 8,76% con un costo finale dell'operazione presunto di 77.674,00. In tale sede la finanziaria fa stipulare una polizza morte ed invalidità con un premio complessivo di 4.075,30.

Il pagamento del finanziamento era stato pensato di poterlo pagare attraverso la pensione della madre.

La madre dopo pochissimo muore, e venendo a mancare lei, saltano tutti gli equilibri finanziari. Da questo momento la famiglia cade in un vortice di soluzioni provvisorie che alla fine determinano l'assoluta impossibilità di riuscire a far fronte ai propri impegni.

Viene richiesto al Fondo presso cui è depositato il Tfr del sig. Cosci un anticipo, per poter pagare le rate.

Il 2.10.2019 viene stipulato con Findomestic un nuovo finanziamento con la cessione del Quinto di€ 14.617,38 da restituirsi in 120 rate mensili di€ 172,00 al TAN del 7,301% TAEG 7,56%.

In data 18.03.2021 stipula un ulteriore finanziamento con Banco Posta, per€ 7.840,00 da rimborsarsi in 96 mesi con una rata di€ 116,89 al TAN del 9.50%, ed al TAEG del 10,02%. Per riuscire a far fronte a tutte le rate che incombevano richiede anche l'aiuto dei familiari, che giunti alla consapevolezza dell'ammontare dei finanziamenti onerosi contratti, propongono di spalmare una parte con un mutuo ipotecario presso il Credit Agricol, ed una parte con una nuova richiesta di anticipazione del TFR dal Fondo Previmoda.

Tale operazione salta in quanto la finanziaria Findomestic che aveva il vincolo su tale importo non autorizza la liquidazione, pur avendo agli atti la proposta di estinzione anticipata.

La relazione particolareggiata è chiara nell'analizzare le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte (vedi pag. 9 paragrafo 3 "Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte") e nello stabilire che:

il sig. Cosci Francesco ha una sola fonte di reddito che deriva *"dalla retribuzione mensile netta di € 1.200,00 (annue € 16.000,00), al netto della cessione del quinto dello stipendio di € 172,00 mensili"*, mentre la sig.ra Mattonai Maria Pia ha una sola fonte di reddito derivante *"dalla retribuzione mensile € 510,00 in qualità di colf (annue € 6.120,00)"*.

Complessivamente il nucleo familiare gode di un'entrata di € 1.882,00 (considerata al lordo della cessione del 5° dello stipendio).

[...]

L'indebitamento complessivo della famiglia è di circa € 87.500,00, il pagamento della somma attraverso la quota disponibile, si avrebbe in un arco temporale di 20 anni."

SULLE SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEI RICORRENTI

Le spese correnti mensili necessarie al sostentamento familiare ammontano a complessivi € 1.470,00 come confermato dall'OCC nella relazione allegata (cfr. doc. n. 14 pag. 9).

SULLA ESPOSIZIONE DEBITORIA

Il ceto creditorio dei Sig.ri Cosci e Mattonai è composto da finanziarie ed enti pubblici come confermato dall'OCC nella tabella prevista a pag. 16 della relazione allegata (cfr. doc. n. 14 pag. 16). Dall'elenco riassuntivo dei creditori dei ricorrenti indicato nella relazione particolareggiata emerge il saldo dei debiti, la loro tipologia e la sussistenza di eventuali garanzie del credito (cfr. doc. n. 14 pag. 21).

Il debito complessivo dei Sig.ri Cosci e Mattonai ammonta alla somma pari ad € 87.270,00 ed così composto (cfr. Doc. n. 14 pag. 10):

- Crediti privilegiati: € 0,00;
- Crediti chirografari: € 87.270,00.

Così come si legge nella relazione particolareggiata al punto 10 – *Valutazione dell'ammontare di stipendi, pensioni e salari eccedenti le somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia* - il nucleo familiare gode complessivamente di un'entrata pari ad € 1.882,00 mensili (considerata al lordo della cessione del 5° dello stipendio).

Il fabbisogno familiare ammonta ad € 1.470,00, come risulta dalla tabella che segue:



	mensile	annua
Alimentari e bevande	350,00	4.200,00
Abbigliamento	50,00	600,00
Trasporti carburante	300,00	3.600,00
Varie	50,00	600,00
Medico sanitarie	200,00	2.400,00
Spese per le forniture Acqua, luce, gas	350,00	4.200,00
Spese scolastiche e corsi figlia	120,00	1.440,00
Fondo imprevisti e spese straordinarie	50,00	600,00
STIMA TOTALE ANNUA	1.470,00	17.640,00

La spesa media Istat 2021 di una famiglia con tre componenti e di circa € 1.895,00 mensili (al netto degli affitti figurativi di € 611,00); risulta, pertanto, che detto parametro, se confrontato con la spesa complessiva sostenuta dagli istanti, è al di sotto.

SULL'ESCLUSIONE DELLE VENDITA IMMOBILIARE

Il sig. Cosci Francesco è proprietario dell'immobile sito in San Miniato (PI), loc. Ponte a Egola, via S. Giovanni Battista n. 31, rappresentato al Catasto del Comune di San Miniato (PI) al foglio 28, particella 148, sub. 2, cat. A/4.

La vendita di detto immobile è da ritenersi esclusa dall'accesso alla ristrutturazione dei debiti dei sig.ri Cosci e Mattonai in quanto tale possibilità è prevista *ex lege* solamente per il concordato preventivo, ai sensi dell'art. 182 R.D. n. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare); una siffatta previsione, dunque, non ha alcun fondamento giuridico, né riscontro *ex lege*.

Nel caso in cui, diversamente, venisse disposta la liquidazione del patrimonio dei debitori, questa, ai sensi dell'art. 279 CCII, si concluderebbe nel termine utile di 3 anni dal momento dell'apertura e, pertanto, i creditori non soddisfatti dalla vendita immobiliare, avrebbero a disposizione somme esigue per soddisfarsi; tutto ciò al netto dei costi necessari per sostenere la procedura di liquidazione.



Oltre a ciò, è da considerare che con l'accesso alla ristrutturazione dei debiti si prevede, unitamente alla retribuzione mensile dei debitori che ivi confluiscie, l'apporto di finanza esterna; tale ultima garanzia a soddisfazione del credito è prevista solamente nel caso di omologa del piano, in quanto a quest'ultima subordinata. In caso di mancata omologa, pertanto, l'alternativa liquidatoria sarebbe unicamente il valore esiguo dell'immobile di proprietà del sig. Cosci, avente una rendita pari ad € 455,51 (**doc. 15 – visura catastale**).

PROPOSTA

Dato quanto sopra, i Sig.ri Cosci e Mattonai propongono la ristrutturazione dei debiti per il tramite di una **proposta familiare** e quindi:

1. pagamento integrale dei crediti prededucibili (spese di giustizia, compenso spettante al professionista, al liquidatore), il cui ammontare si calcola in via prudenziale nella cifra massima di € 2.000,00. Il pagamento delle spese di giustizia e dell'OCC avverrà al momento del passaggio in giudicato del Piano mediante finanziamento esterno. Tale somma verrà messa a disposizione dalla Sig.ra Cosci Giovanna (C.F.: CSCGNN38R65B950H), nata a Cascina (PI) il 25.10.1938, zia del Sig. Cosci;
2. pagamento dei creditori c.d. "bancari-finanziarie", ossia all'Erario ed altri Enti pubblici, mediante messa a disposizione da parte del Sig. Cosci di una somma mensile pari ad € 300,00, per 5 anni, derivante dal reddito di lavoro dipendente, una volta coperto il fabbisogno per il sostentamento della famiglia, per un totale di € 18.000,00.

Il tutto così come si legge nella tabella riportata a pagina 10 della relazione particolareggiata.

Il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata, ha accertato la fattibilità del piano proposto, attestando al contempo la veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo (cfr. doc. n. 14 pagg. 10 e 11).

I ricorrenti hanno dichiarato, infine, di non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942; di non aver fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, ai procedimenti di cui alla L.3/2012; di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L.3/2012 e di non aver compiuto atti di disposizione dei propri beni negli ultimi 5 anni, come da autocertificazione che si allega (cfr. doc. n. 13).

I ricorrenti

Tutto ciò esposto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

Chiedono



Che l'intestato Tribunale voglia:

- disporre l'apertura della ristrutturazione dei debiti;
- disporre che, dal giorno della dichiarazione di apertura della stessa nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

Si chiede, fin da ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Istanza per la nomina dell'OCC;
2. Provvedimento contenente la nomina del professionista;
3. Elenco dei creditori con le somme dovute, attestate dai Sig.ri Cosci e Mattonai;
4. Estratto Centrale rischi Banca d'Italia e CRIF;
5. Visura protesti;
6. Carichi pendenti Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione;
7. Copia delle lettere in esito alla circolarizzazione dei debiti verso i creditori;
8. Libretti di circolazione;
9. Report ISTAT – "Spese per i consumi delle famiglie";
10. Buste paga;
11. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
12. Certificato di residenza e stato di famiglia;
13. Dichiarazione degli atti dispositivi posti in essere nell'ultimo quinquennio;
14. Relazione particolareggiata dell'OCC;
15. Visura catastale.

Con riserva di apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 87.270,00 ed è dovuto un C.U. in misura fissa pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Pontedera, 20 febbraio 2024

Avv. Samuela Paperini





TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice, Dott.ssa Laura Pastacaldi, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 38/2024 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. FRANCESCO COSCI e della coniuge MARIA PIA MATTONAI;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che i due debitori sono coniugati e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune, trattandosi di debiti contratti nell'interesse della famiglia;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento;

FISSA l'udienza del 5/2/2025 per la prosecuzione e ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte contenenti le istanze delle parti, redatte secondo il principio di sinteticità, per le quali assegna alle parti termine fino al giorno di udienza, entro le ore 9:00.

Si comunichi.

Pisa, 22/11/2024

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi